



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 settembre 2013**

**13696/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0254 (NLE)**

---

**SM 11  
ELARG 119  
UD 237**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:        **PROTOCOLLO di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea**

---

ACCORDO  
DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA  
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,  
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DALL'ALTRO,  
RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE,  
IN QUALITÀ DI PARTE CONTRAENTE,  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
IN SEGUITO ALLA SUA ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

in prosieguo "gli Stati membri"

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, del 16 dicembre 1991 ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° aprile 2002,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

considerando che la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in qualità di parte contraente.

## ARTICOLO 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

#### ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

#### ARTICOLO 5

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013.

#### ARTICOLO 6

Il testo dell'accordo e le relative dichiarazioni a esso allegati sono redatti in lingua croata<sup>1</sup>. Essi fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegare sono redatti.

---

<sup>1</sup> La versione in lingua croata dell'accordo e delle dichiarazioni a esso accluse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, Edizione speciale, 2013, Capitolo 02, Volume 17, pagina 111.

## ARTICOLO 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a [Bruxelles], addì [.....] [...] duemilatredici.

[ ... ]

Per gli Stati membri

[ ... ]

Per l'Unione europea

[ ... ]

Per la Repubblica di San Marino

[ ... ]